

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 – Generalità e campo di applicazione

Il presente regolamento, quale norma di autoregolamentazione del Consorzio, disciplina le attività degli organi consortili.

Il presente regolamento avrà efficacia a partire dall'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria e potrà essere modificato e integrato, su richiesta dello stesso Consiglio di Amministrazione (di seguito nominato CdA), o su richiesta motivata presentata al CdA da un quinto degli aventi diritto al voto, in ragione di modifiche sopraggiunte alle disposizioni di legge o per adeguarlo a nuove esigenze consortili legate alle mutate condizioni economiche, sociali e legislative in cui si opera.

Le modifiche al presente regolamento interno sono adottate dall'Assemblea del Consorzio con il voto favorevole dei due terzi dei voti dei Consorziati presenti o rappresentati a condizione che ricorra anche la maggioranza dei voti dei soci Garanti aventi diritto al voto. L'astensione è considerata come voto "non favorevole".

Art. 2 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Consorziati in regola con il pagamento delle quote partecipative e dei contributi annuali fissati dal CdA. Ciascun Consorziato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un soggetto terzo mediante delega scritta. In ogni caso, nessun delegato potrà avere in sede assembleare più di due deleghe. La delega è ammessa per iscritto e deve pervenire alla segreteria del Consorzio, anche per via telematica, almeno due giorni prima della data di convocazione della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento da uno dei due Vicepresidenti ed in caso di mancanza di entrambi da un Consorziato designato dagli intervenuti.

Art. 2.1 – Convocazione

L'Assemblea generale ordinaria viene convocata in modo istituzionale a marzo o comunque entro il mese di aprile per:

1. Approvazione del rendiconto annuale
2. Nomina del CdA se prevista
3. Nomina del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico se prevista
4. Ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno

e entro il mese di settembre per:

1. Presentazione del calendario delle attività istituzionali
2. Presentazione delle attività svolte e obiettivi raggiunti o in essere
3. Approvazione del piano di azioni del Consorzio per l'anno sociale seguente
4. Presentazione del budget annuale
5. Approvazione dei contributi annuali fissi e variabili
6. Ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno.

Al momento della convocazione deve essere fornita la documentazione necessaria affinché l'Assemblea possa deliberare.

I temi possono essere inseriti nell'ordine del giorno dal CdA anche su richiesta, motivata al Presidente del CdA, da parte dei singoli Consorziati. In questo caso le domande dovranno essere inviate dai Consorziati alla segreteria entro un mese dalla convocazione per consentirne la riesamina da parte del CdA prima della convocazione dell'Assemblea.

Il CdA valuterà l'opportunità di inserire nell'o.d.g. la trattazione degli argomenti richiesti. In caso di mancata accettazione dovrà fornire al Consorziato la motivazione in merito.

L'approvazione del CdA non è necessaria quando ne facciano richiesta un quinto dei Consorziati. In questo ultimo caso, i richiedenti dovranno indicare con chiarezza su quale argomento chiedono che l'Assemblea sia chiamata a deliberare come previsto dallo statuto e fornire la documentazione necessaria affinché l'Assemblea venga messa a conoscenza delle informazioni utili alla delibera.

Art. 2.2 – Verbalizzazione

A ogni riunione dell'Assemblea deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il Segretario viene nominato dal Presidente all'inizio dell'Assemblea. Il Segretario potrà avvalersi della presenza, alle riunioni, di un collaboratore di sua fiducia per le operazioni di verbalizzazione.

Il verbale deve essere comunicato a tutti i componenti i quali potranno riceverne copia via mail oppure ricevere l'accesso informatico alla documentazione del Consorzio con codice riservato.

Per le delibere, il voto è palese e può essere espresso per alzata di mano o scrutinio segreto su scheda. La scelta è a discrezione del CdA con l'obiettivo di rendere la votazione semplice e sicura. Lo spoglio delle schede dovrà essere fatto dal Segretario direttamente in Assemblea prima del termine della riunione al fine di essere validato. La partecipazione al voto è disciplinata da quanto disposto dallo statuto.

Art. 3 – Il Presidente e Vicepresidenti

Il Presidente del CdA viene nominato dal CdA tra i consiglieri eletti dai soci Garanti. La sua carica non può essere rinnovata per più di due mandati consecutivi. Il Vicepresidente Vicario è eletto dal CdA tra i consiglieri eletti dai soci Garanti. Il secondo Vicepresidente è eletto dal CdA tra i consiglieri eletti dai soci Ordinari.

Per la nomina il voto è palese e può essere espresso per alzata di mano o a scrutinio segreto su scheda. La scelta è a discrezione del CdA con l'obiettivo di rendere la votazione semplice e sicura.

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio nominando allo scopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza e/o impedimento il Presidente viene sostituito ad ogni effetto dal Vicepresidente Vicario nominato tra i consiglieri eletti dai soci Garanti oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente nominato tra i consiglieri eletti dai soci Ordinari.

Art. 4 – Consiglio di Amministrazione (CdA)

Art. 4.1 – Nomina

L'Assemblea ordinaria nomina i componenti del CdA.

Il CdA è composto da 9 consiglieri di cui 5 nominati dai soci Garanti e 4 nominati dai soci Ordinari.

Ai soci Garanti spetta la nomina di 5 componenti del CdA (tra cui il Presidente e il Vicepresidente Vicario) candidati tra i soci Garanti.

Ai soci Ordinari spetta la nomina di 4 componenti del CdA (tra cui un Vicepresidente) candidati tra i soci Ordinari.

L'elenco dei candidati viene presentato all'Assemblea con la lettera di convocazione.

Possono candidarsi ed essere iscritti nell'elenco tutti i soci Garanti e Ordinari in regola con le disposizioni previste dallo Statuto e dai regolamenti interni.

La richiesta deve essere inoltrata alla segreteria entro gennaio per consentire la riesamina da parte del CdA prima di indire l'Assemblea ordinaria per la votazione.

L'elenco dei candidati è approvato dal CdA verificate le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica. In ogni caso l'invalidità è ammessa in qualsiasi momento.

In base alle preferenze ottenute verrà stilato l'elenco dei soci votati ed eletti, Garanti e Ordinari. Tale elenco rimarrà in essere fino alla votazione del nuovo CdA e verrà utilizzato nel caso di cooptazione.

Il CdA dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del rendiconto annuale relativo all'ultimo esercizio della carica e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 4.2 – Condizioni di ineleggibilità e decadenza

Rappresentano causa di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, oltre a quanto previsto dal c.c. art. 2382 per gli amministratori di società, la carica a consigliere di altre associazioni, società o enti aventi finalità o scopi affini o similari in possibile conflitto d'interesse.

I consiglieri sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina i consiglieri devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

Art. 4.3 – Cooptazione

Qualora venga a mancare un membro del CdA, il CdA provvede, entro trenta giorni, alla cooptazione diretta di un nuovo componente in dipendenza di quali consiglieri abbiano cessato il proprio ruolo. La cooptazione dovrà avvenire tra i candidati votati ma non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla prima Assemblea che dovrà provvedere alla relativa ratifica. Qualora non vi fosse la disponibilità di cooptare i consiglieri, il CdA rimarrà in carica fino alla prima Assemblea durante la quale verranno nominati i consiglieri mancanti per giungere a fine mandato.

Art. 4.4. – Poteri dei consiglieri

Il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, per la realizzazione dell'oggetto sociale indicato nell'art. 4 dello Statuto e per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Consorziati.

In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, il CdA:

- a) delibera in merito alle domande di ammissione presentate dagli aspiranti Consorziati e la qualifica a soci Garanti;
- b) delibera in merito alla Commissione Esaminatrice (CoES)
- c) delibera in merito al recesso e all'esclusione dei Consorziati;
- d) redige il bilancio preventivo, determinando in tale sede, l'ammontare dei contributi consortili;
- e) redige il bilancio consuntivo per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera l'assunzione e il licenziamento di eventuali dirigenti, dipendenti o collaboratori;
- g) cura la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutta la documentazione riguardante il Consorzio;
- h) delibera in merito ai Comitati Tecnici (CT) e al Comitato di Sorveglianza Tecnico-Scientifica (CoSTES) fissandone i compiti e i poteri;
- i) convoca l'Assemblea dei Consorziati nei casi previsti dal presente statuto a marzo/aprile e a settembre
- j) fissa:
 - entro **gennaio**:
 1. il piano di dilazione dei pagamenti per le quote variabili
 2. la Commissione Esaminatrice (CoES)
 - entro **marzo**
 1. l'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico finanziario e gestionale dell'esercizio concluso al 31 dicembre dell'anno precedente, con un prospetto dei servizi e delle attività svolte

2. il calendario delle visite di ammissione
- entro **luglio**, se necessario, la riunione di coordinamento tra il CdA e le Associazioni con obiettivi affini per la definizione di attività congiunte
- entro **settembre** la nomina del Comitato di Sorveglianza Tecnico-Scientifica (CoSTES) e l'emolumento
- a **settembre** l'Assemblea, per approvare:
 1. il calendario delle attività istituzionali e delle azioni che il Consorzio intende realizzare per raggiungere i suoi obiettivi
 2. il bilancio previsionale di massima che ne specifichi la copertura finanziaria
 3. il contributo annuale sulla base del bilancio previsionale di spesa e la % di quota variabile da versare in base al fatturato
 4. il costo di eventuali prestazioni o servizi erogati per conto del Consorzio.

Il CdA può delegare alcune competenze ad uno o più amministratori e può nominare uno o più direttori ai quali demandare l'esercizio di determinate funzioni, potendo anche conferire procure generali o speciali.

Art. 4.5 – Obblighi dei consiglieri

I consiglieri nello svolgimento delle proprie mansioni, così come specificato da statuto e dal presente regolamento interno, sono obbligati a titolo esemplificativo e non limitativo, a:

- comunicare l'esistenza o l'insorgenza di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di consigliere
- garantire, con la presenza, l'efficienza e l'efficacia del CdA. Ogni membro non potrà assentarsi per più di due volte consecutive. L'assenza dovrà avere un giustificato motivo. In ogni caso non saranno ammesse più di tre assenze all'anno. In tal caso il membro sarà estromesso automaticamente dal CdA e si procederà alla cooptazione di un nuovo consigliere
- mantenere il massimo del riserbo su atti, fatti o notizie del Consorzio e/o dei Consorziati di cui ne siano venuti a conoscenza ritenendosi gli stessi strettamente riservati
- coordinare la propria attività con le associazioni che perseguono obiettivi affini, coinvolte nell'ambito della riunione indetta annualmente per il mese di luglio
- sottoporre a preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea, eventualmente richiesta ed ottenuta anche in modo disgiunto, mediante comunicazione via fax o comunque per iscritto, gli atti comportanti spese al di sopra di Euro 100.000,00.

Art. 4.6 – Convocazione

Il CdA si riunisce d'ufficio, senza preventiva convocazione, con ordine del giorno da comunicare entro le 72 ore antecedenti, il primo mercoledì del mese fatto salvo notifiche contrarie su richiesta verbalizzata da parte della maggioranza del CdA, ad un orario prestabilito dai membri del CdA e ogni qualvolta il Presidente, i Vicepresidenti, o la maggioranza dei Consiglieri in carica lo ritengano necessario.

In quest'ultimo caso la convocazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata, PEC o e-mail a condizione che venga assicurata la notifica di ricezione ed è effettuata dal Presidente con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve riportare la data, il luogo e l'ora della seduta, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di tali formalità, il CdA si reputa regolarmente costituito ed atto a deliberare quando ad esso partecipano tutti i consiglieri ed i componenti del Collegio dei Revisori o del Revisore unico, qualora siano nominati, sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il CdA si reputa validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Art. 4.7 – Delibera

Il CdA può svolgersi anche in teleconferenza. In ogni caso deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario (nominato all'inizio della seduta).

Il Segretario potrà avvalersi della presenza alle riunioni di un collaboratore di sua fiducia per le operazioni di verbalizzazione.

Le sue deliberazioni si considerano validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità il CdA verrà riconvocato al fine di ottenere la maggioranza.

Il voto è palese.

Art. 5 – I Comitati Tecnici (CT) e il Comitato di Sorveglianza Tecnico-Scientifica (CoSTES)

Art. 5.1 – Generalità dei Comitati Tecnici

I Comitati Tecnici sono nominati dal CdA del Consorzio.

I Comitati Tecnici sono inizialmente formati da tre o cinque componenti selezionati tra i soci Garanti, i soci Ordinari e persone esterne al Consorzio purché dotate delle qualifiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi posti in capo al Comitato.

I Comitati Tecnici durano in carica per il periodo necessario e sufficiente a raggiungere gli obiettivi e i compiti attribuiti dal CdA.

In ogni caso è sempre possibile la sostituzione o l'integrazione dei membri, anche oltre il numero stabilito, qualora il Comitato o il CdA lo ritengano necessario per motivi di efficacia ed efficienza. Tale motivazione deve essere giustificata e documentata all'Assemblea durante la prima riunione istituzionale utile.

L'elenco dei Comitati Tecnici e le relative funzioni devono essere noti al pubblico attraverso i sistemi di informazione e comunicazione posti in essere dal Consorzio.

Art. 5.1.1 – I poteri dei membri Comitati Tecnici

I Comitati hanno funzioni consultative, di indirizzo e di ricerca in materie inerenti allo scopo del Consorzio con riferimento particolare alla Carta dei Valori.

I Comitati Tecnici predispongono per ogni obiettivo un piano di sviluppo che deve essere approvato dal CdA su parere del CoSTES.

L'attività dei Comitati Tecnici può riguardare:

- un'azione di base su obiettivi operativi e puntuali che corrispondono ai singoli punti della Carta dei Valori e possono riguardare i prodotti, i processi, le aziende e in termini più generali il miglioramento e il sostegno alle PMI
- un'azione di sistema su obiettivi integrati relativi a più punti della Carta dei Valori dove le aziende, i prodotti e il contesto in cui si opera sono visti come un unico sistema UOMO-CIBO-AMBIENTE
- un'azione di ricerca su obiettivi innovativi proiettati allo sviluppo futuro della Carta dei Valori.

I piani predisposti dai Comitati Tecnici in base al tipo di azione devono definire:

1. Obiettivi quantificabili e valutabili in termini di risultati
2. Obiettivi valutabili in termini di proiezioni dello sviluppo e miglioramento del comparto e del sistema.

I Comitati Tecnici sono supervisionati dal Comitato di Sorveglianza Tecnico-Scientifica – CoSTES.

Art. 5.2 – CoSTES – Nomina e condizioni di ammissibilità dei membri

Il Comitato di Sorveglianza Tecnico-Scientifica viene nominato dal CdA su parere dell'UNICAT e dei soci Garanti.

Il Comitato di Sorveglianza Tecnico-Scientifica è composto fino ad un massimo di 15 membri, dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Il CdA nomina i membri del CoSTES entro il mese successivo la sua naturale scadenza. Fino alla nuova nomina resta in carica il Comitato uscente.

I membri del CoTES sono proposti sulla base delle loro possibilità di svolgere attività di sorveglianza e sviluppo delle azioni previste dalla Carta dei Valori, pianificate e approvate dal Consorzio.

Possono essere membri del CoTES Accademici, Ricercatori a contratto e non, Liberi professionisti, Membri di Associazioni di Tutela del Consumatore, Professionisti dei Media ed Editoria, Esponenti della politica o figure di rilievo nel mondo associativo, dell'economia e della scienza, estranei a ruoli imprenditoriali.

L'elenco dei candidati è approvato dal CdA verificate eventuali condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica dovuti a conflitto di interessi. In ogni caso l'invalidità è ammessa in qualsiasi momento.

Art. 5.2.1 – Cooptazione

In caso di destituzione di un membro, il Comitato rimane in essere fino a scadenza mandato purché i membri attivi siano in numero dispari superiore ad uno. In caso contrario si procede alla cooptazione a partire dall'elenco approvato dal CdA.

Art. 5.2.2 – Poteri del CoSTES

Il Comitato di Sorveglianza Tecnico-Scientifica ha il compito di vigilare affinché le attività poste in essere dal Consorzio corrispondano alla Carta dei Valori e al Disciplinare produttivo. In virtù di questo compito può richiedere adeguamenti e modifiche alla politica posta in essere dal Consorzio. Pur non avendo potere vincolante, il parere del CoSTES risulta determinante in caso di giudizio.

Art. 5.2.3 – Obblighi dei membri CoTES

Il Comitato di Sorveglianza Tecnico-Scientifica è tenuto a:

- comunicare l'esistenza o l'insorgenza di eventuali cause di conflitto tra la Carta dei Valori e le attività poste in essere dal Consorzio
- indirizzare le attività del Consorzio affinché rispondano alla Carta dei Valori.

Art. 5.2.4 – Convocazione

Il CoSTES si riunisce almeno una volta all'anno, prima delle Assemblee istituzionali previste dal regolamento per la presentazione degli obiettivi e dei risultati ottenuti nel corso dell'esercizio.

La convocazione viene richiesta dal CdA a mezzo lettera raccomandata, PEC o e-mail a condizione che venga assicurata la notifica di ricezione.

I risultati della valutazione da parte del CoSTES in merito a:

1. obiettivi raggiunti nell'esercizio
2. obiettivi e piano di azione posti in essere per il futuro esercizio dovranno pervenire al CdA almeno 15 gg prima dell'Assemblea.

Art. 6 – Collegio dei Revisori o Revisore Unico

L'Assemblea ordinaria può decidere la nomina di un Collegio dei Revisori, di un Revisore Unico ovvero astenersi dalla nomina secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

In caso di nomina ai soci Garanti spetta la nomina di 2 dei 3 componenti del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico mentre ai soci Ordinari spetta la nomina di un componente del Collegio dei Revisori.

L'iscrizione nell'elenco dei Revisori per l'approvazione dell'Assemblea ordinaria viene fatta dal CdA anche su segnalazione dei Consorziati, verificate le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica il cui onere di verifica spetta al candidato.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto annuale relativo all'ultimo esercizio della carica e i suoi membri sono rieleggibili per tre mandati.

Art. 6.1. – Competenze e poteri

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico hanno una funzione di controllo per lo più contabile sulle attività svolte dal Consorzio nonché sull'adeguatezza e il funzionamento del sistema di controllo interno, in sintesi:

1. esprime il proprio giudizio sul bilancio
2. verifica la regolare tenuta delle scritture contabili

al fine di fornire una rappresentazione veritiera e precisa del bilancio e accrescere la fiducia degli utilizzatori del bilancio.

Possono essere coinvolti affinché gli atti e le delibere assunte dagli organi sociali rispettino le norme statutarie, legislative e regolamentari del Consorzio.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico non è tenuto ad esprimere giudizi in merito alla gestione ma possono essere incaricati della verifica del rispetto delle buone prassi operative nonché della presenza dei presidi di diligenza necessari a salvaguardare il corretto operato del Consorzio ivi compresa l'adeguatezza della struttura organizzativa della società come ad esempio la conformità alle dimensioni dell'impresa, alla natura ed alle modalità di espletamento dell'oggetto sociale, l'organigramma aziendale e la documentazione relativa a direttive e procedure aziendali.

Art. 6.2 – Foro Esclusivo

Tutte le controversie derivanti dall'attuazione del presente regolamento, comprese quelle connesse alla sua interpretazione, applicazione, efficacia dello stesso e, più in generale, all'esercizio dell'attività consortile, che dovessero insorgere tra le imprese consorziate ovvero tra queste ed il Consorzio, saranno sottoposte in via esclusiva e inderogabile al foro di Milano.